



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Roma, data protocollo



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCRISFIN

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0009484 del 24/04/2013

01. D.C. RISORSE FINANZIARIE

*Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco*

LORO SEDI

e, p.c. Ai Sigg. Direttori Centrali

LORO SEDI

*Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE*

*Ai Sigg. Dirigenti Regionali ed Interregionali
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile*

LORO SEDI

*Ai Sigg. Dirigenti gli Uffici di Staff del Sig.
Capo Dipartimento*

LORO SEDI

*Ai Sigg. Dirigenti gli Uffici di Staff del Sig.
Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F.*

LORO SEDI

OGGETTO: Trattamento assicurativo e rimborso spese mediche al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per infortuni in servizio e per infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio, a norma dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Premessa

Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2006 - S.O. n. 83), nel definire il riassetto delle funzioni e dei compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), prevede, all'art. 10, comma 2, che il personale volontario del C.N.VV.F. è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio - ivi inclusi gli infortuni e le infermità contratti durante i periodi di formazione e di addestramento, compreso quello iniziale - e che la dipendenza da causa di servizio delle lesioni o delle infermità è accertata in base alle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La stessa norma prescrive altresì che le spese di degenza e di cura sostenute dal personale volontario sono a carico dello Stato, se le lesioni e le infermità sono state contratte per causa diretta ed immediata di servizio.

Pertanto, per espresso richiamo normativo, ai fini dell'erogazione dei benefici economici in oggetto, anche al personale volontario dei VV.F. si applica la procedura di accertamento e riconoscimento della dipendenza da causa di servizio disciplinata dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (G.U. n. 5 del 7 gennaio 2002) per il personale civile delle amministrazioni dello stato.

Pertanto, recenti disposizioni normative (art. 6 decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214), nell'abrogare gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, hanno mantenuto in vigore tali benefici in favore del personale appartenente al C.N.VV.F., cui afferisce, ex art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2006, anche la componente volontaria pur non essendo legata da un rapporto di impiego con l'Amministrazione.

L'art. 10 del D.Lgs. n. 139/2006, al comma 3, sancisce, inoltre, che i massimali delle assicurazioni del personale volontario sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Al riguardo, permane oggi in vigore il decreto n. 30266/3012 del 19 agosto 1993 del Ministro dell'Interno, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, che ha quantificato i massimali per l'indennizzo in capitale, nei casi di inabilità permanente assoluta, di inabilità permanente parziale o nel caso di decesso, nonché individuato l'ammontare dell'indennità giornaliera spettante nei casi di inabilità temporanea assoluta.

Riconoscimento della causa di servizio

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 461/2001, il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità deve essere avviato **a domanda del volontario**, redatta in carta semplice e presentata al Comando dei Vigili del Fuoco, nel cui elenco provinciale è iscritto, entro il termine di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il medesimo ha avuto conoscenza della lesione o dell'infermità.

Il procedimento deve essere avviato **d'ufficio**, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 461/2001, quando risulta che il volontario abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale, nonché, in caso di morte, quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il Comando Provinciale istruisce l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e sottopone a visita il volontario presso la **Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.)** territorialmente competente (ove non presente, presso altro organismo di accertamento medico previsto dalla normativa vigente), corredando l'istanza con:

- la "relazione di servizio" (rapporto informativo sulle circostanze nelle quali si è verificato l'evento dannoso, comprensivo di eventuali dichiarazioni testimoniali, ovvero rapporto sulle condizioni di servizio e sulle mansioni lavorative effettivamente espletate che si ritengono causa diretta ed immediata dell'insorgenza dell'infermità);
- la documentazione tecnico-sanitaria inerente la natura della lesione o dell'infermità (verbali di pronto soccorso, referti clinico-strumentali, ecc.);
- ogni ulteriore ed utile documento sulle eventuali conseguenze in ordine all'integrità fisica, psichica o sensoriale e all'idoneità al servizio del volontario.

Nell'ambito del procedimento medico-legale, la Commissione accerta la diagnosi della lesione o dell'infermità e si esprime sulla eziopatogenesi, sul momento di conoscibilità e di stabilizzazione, sull'idoneità al servizio e sull'ascrivibilità a categoria di compenso (tabelle A e B annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e s.m.).

Il verbale della Commissione deve essere trasmesso alla **Direzione Centrale per le Risorse Umane**, unitamente alla domanda dell'interessato e alla connessa documentazione, ai fini del successivo inoltro al **Comitato di Verifica per le Cause di Servizio**, competente ad esprimere il parere sulla dipendenza da causa di servizio previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 461/2001. Il provvedimento conclusivo del procedimento viene adottato conformemente al parere, obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione, del predetto Comitato.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 461/2001, in caso di lesioni traumatiche prodotte da causa violenta e di ricovero presso un **Ospedale Militare**, entro 10 giorni dal trauma dovrà essere compilata la parte I del **Modello C**.

Tale procedura semplificata si applica anche nelle ipotesi in cui il volontario del C.N.VV.F. sia ricoverato in un Ospedale Civile. In tale caso, questi deve essere trasferito presso l'Ospedale Militare e la documentazione integrante il Modello C deve essere ivi trasmessa entro 5 giorni dal ricovero.

Con il Modello C, il Direttore dell'Ospedale Militare esprime direttamente e con procedimento di rapida definizione il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio, sulla base delle dichiarazioni contenute nella parte I e dei dati clinici rilevati presso il luogo di degenza.

Per conseguire i previsti benefici assicurativi, il volontario del C.N.VV.F. o, in caso di decesso, l'avente diritto, deve fornire al Comando Provinciale la documentazione richiesta, sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rispettivamente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

di documentazione amministrativa" (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 - S.O. n. 30), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - S.O. n.123).

Al termine del procedimento amministrativo di riconoscimento della causa di servizio, la **Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**, ricorrendone i presupposti, provvede alla corresponsione degli indennizzi previsti dalla normativa vigente sulla base della prescritta documentazione sanitaria e amministrativa, previa comunicazione da parte dell'interessato dei dati concernenti le modalità di riscossione (fra i quali è essenziale il Codice IBAN).

Inabilità temporanea assoluta

Per le infermità e gli infortuni riconosciuti dipendenti da causa di servizio, che abbiano dato luogo ad una **inabilità temporanea assoluta**, al personale volontario spetta, secondo la qualifica rivestita, una indennità giornaliera del seguente importo:

- Funzionario Tecnico Antincendi Volontario	€ 44,42
- Capo Reparto Volontario	€ 41,32
- Capo Squadra Volontario	€ 39,77
- Vigile Volontario	€ 36,15

Ai fini della determinazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, per il quale è prevista la corresponsione dell'indennità giornaliera, il volontario del C.N.VV.F. che riporti un infortunio in servizio o una infermità per causa diretta ed immediata di servizio deve essere preferibilmente avviato al **Pronto Soccorso Ospedaliero**, per le cure e i provvedimenti di competenza, anche inerenti l'eventuale ricovero.

Fermo restando l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della causa di servizio anche, ove previsto, mediante la compilazione del Modello C, al termine del periodo iniziale di prognosi il giudizio sulla idoneità lavorativa, ai fini della determinazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, deve essere formulato dal **Medico incaricato del Comando Provinciale**, limitatamente a periodi di inabilità inferiori a 90 giorni dall'evento.

Qualora il Medico del Comando ritenga di non poter esprimere il giudizio sulla idoneità al servizio d'istituto e, in ogni caso, per periodi di inabilità pari o superiori a 90 giorni, il volontario del C.N.VV.F. dovrà tempestivamente essere sottoposto a visita presso la **C.M.O.** territorialmente competente, cui spetta esprimersi, nel proprio giudizio medico legale, anche sulla **idoneità al servizio d'istituto**.

La Direzione Centrale Risorse Finanziarie procede al pagamento dell'indennità giornaliera, secondo gli importi suindicati, dal giorno successivo all'insorgenza dello stato di inabilità fino al giorno di formulazione del giudizio sulla idoneità o inidoneità al servizio d'istituto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Al personale volontario che, per legge, regolamento o altro atto amministrativo o per contratto sia individuale che collettivo, abbia comunque diritto a percepire, durante il tempo trascorso nello stato di inabilità temporanea assoluta, un trattamento economico gravante su un datore di lavoro privato, una pubblica amministrazione, un ente pubblico o privato, ovvero su un ente di previdenza ed assistenza di diritto pubblico (ed esempio l'I.N.P.S.), l'indennità giornaliera è ridotta di un importo pari al predetto trattamento economico. E' tuttavia fatto salvo, in favore dell'interessato, il diritto a una quota dell'indennizzo pari ad un quinto dell'indennità giornaliera prevista.

L'interessato è tenuto a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la circostanza che, durante il periodo di tempo trascorso nello stato di inabilità temporanea assoluta, non abbia percepito, a qualsiasi titolo, alcun trattamento economico, ovvero, qualora ne abbia fruito, dalla dichiarazione dovrà risultare l'ammontare degli emolumenti percepiti.

Per ragioni di speditezza amministrativa ed al fine di evitare l'insorgenza di contenziosi, per le sole istanze, pervenute prima dell'adozione della presente circolare, afferenti l'erogazione dell'indennità giornaliera assoluta e complete di documentazione, si continuerà ad applicare transitoriamente l'iter procedimentale in atto in precedenza.

Inabilità permanente assoluta, inabilità permanente parziale, decesso

Per gli infortuni e le infermità che abbiano dato luogo alle condizioni di inabilità permanente assoluta, di inabilità permanente parziale, ovvero di decesso, riconosciute dipendenti da causa di servizio (secondo le disposizioni di cui al citato DPR. n. 461/2001) e ritenute dalla competente C.M.O. ascrivibili alle tabelle A e B annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (G.U. del 18 gennaio 1982 - S.O. n. 16), al personale volontario viene corrisposto un indennizzo in capitale secondo i seguenti massimali:

A. In caso di **inabilità permanente assoluta** (100%): **€ 51.645,69**

B. In caso di **inabilità permanente parziale**, il massimale stabilito dal precedente punto A per l'inabilità permanente assoluta è rapportato alle percentuali di cui alla tabella 1 allegata al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 - sostituita dalla tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*" (G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996 - S.O. n. 233) - stabilite per la liquidazione dell'equo indennizzo concesso in favore degli impiegati civili dello Stato che, per infermità contratte per causa di servizio, abbiano riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 834/1981.

Il massimale è ridotto del 25% se il volontario del C.N.VV.F., al momento dell'evento dannoso, ha superato i cinquanta anni di età.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

CATEGORIA

PERCENTUALI

IMPORTO

(Tab. 1 - D.P.R. 03/05/1957, n. 686
sostituita dalla Tab.1 - L. 23/12/1996, n. 662)

Tab. A 2	92%	€ 47.514,03
A 3	75%	€ 38.734,27
A 4	61%	€ 31.503,87
A 5	44%	€ 22.724,10
A 6	27%	€ 13.944,34
A 7	12%	€ 6.197,48
A 8	6%	€ 3.098,74
B		€ 1.549,37

C. In caso di decesso:

- al coniuge superstite, sempreché non sia stata pronunciata sentenza di divorzio o di annullamento del matrimonio, ovvero di separazione con addebito passata in giudicato, € 25.822,84;
- per ogni figlio convivente a carico € 5.164,57 fino a un massimale di € 25.822,84;
- in mancanza del coniuge avente diritto, € 25.822,84 per un solo figlio, aumentante di € 5.164,57 per ogni altro figlio, fino a un massimo di € 51.645,69;
- in mancanza di coniuge e figli, per ogni genitore € 10.329,14.

Rimborso spese mediche

Il rimborso delle spese di cura, degenza e per eventuali protesi costituisce una prestazione assistenziale derivante dall'aver ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità, ed è prevista per il personale volontario dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2006.

Si sottolinea che sono a carico dell'Amministrazione le spese mediche per la sola parte eccedente quella che compete, in base alle vigenti disposizioni in materia, al Servizio Sanitario Nazionale.

In caso di prestazioni effettuate presso strutture sanitarie private non convenzionate con il S.S.N., ovvero presso sanitari operanti a titolo privato in strutture sanitarie pubbliche, con conseguente pagamento per intero della prestazione sanitaria erogata, è possibile concedere il rimborso soltanto previa autorizzazione della competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Istruita la domanda di rimborso, corredata di tutta la documentazione prevista (istanza dell'interessato, prescrizione medica, fatture originali o ricevute fiscali delle spese sostenute), il Comando Provinciale provvede ad inviarla alla **Direzione Centrale per le Risorse Umane**, la quale acquisisce il parere tecnico-sanitario dell'**Ufficio Sanitario** che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 luglio 1965 (G.U. 30 settembre 1965, n. 246), esprime il proprio giudizio in ordine alla connessione delle spese mediche sostenute dall'interessato con la lesione o l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Al termine dell'istruttoria, la **Direzione Centrale Risorse Umane** procede, ove ne ricorrano i presupposti, all'adozione del provvedimento di autorizzazione del rimborso delle spese mediche sostenute, inviandolo, con la relativa documentazione in originale, alla **Direzione Centrale Risorse Finanziarie** per la conseguente liquidazione.

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia, per la trasmissione della documentazione istruttoria inerente i procedimenti amministrativo-contabili disciplinati dalla presente circolare, si raccomanda l'utilizzo dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):

-Direzione Centrale per le Risorse Umane:

riu.statogiuridicopo@cert.vigilfuoco.it

-Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie:

rif.tepprivilegiatoquiescenza@cert.vigilfuoco.it

* * *

In considerazione della rilevanza degli argomenti trattati, si invitano le SS.LL. a voler assicurare la più ampia diffusione della presente circolare, garantendone il puntuale adempimento anche al fine di evitare eventuali oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO